



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18 DEL 29/06/2021

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione delle Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Zanusso Andrea - Presidente	Si
Baudino Marco - CONSIGLIERE	Si
Algostino Sergio - VICE SINDACO	Si
Verga Giampaolo - CONSIGLIERE	Si
Bardesono Enrico Giacomo - CONSIGLIERE	Si
Reinerio Bruno - CONSIGLIERE	Si
Rean Conto Ivano - CONSIGLIERE	Si
Iavelli Marco - CONSIGLIERE	Si
Civallero Ambra - CONSIGLIERE	Si
Casali Silvia - CONSIGLIERE	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott. Luca FASCIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Zanusso Andrea** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione delle Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giorgio Canavese è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente Consorzio Canavesano Ambiente come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 438.658,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.07.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.

36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 3 dell'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

prima rata: 30 settembre 2021;

seconda rata: 30 novembre 2021;

terza rata: 31 gennaio 2022;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2021;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del CINQUE %;

Dato atto che il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 ha stabilito, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Entrate e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese, avente il seguente risultato:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Astenuti n. 0
Favorevoli n. 10 Contrari n. 0

Visto l'esito della votazione

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Richiamate le premesse in narrative:

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato alla presente deliberazione, validati dal Consorzio Canavesano Ambiente;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia, nella misura del 5%;

di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, viene garantita attraverso:

- apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

prima rata: 30 settembre 2021;

seconda rata: 30 novembre 2021;

terza rata: 31 gennaio 2022;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2021;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;

di revocare conseguentemente la propria precedente deliberazione n. 4 del 15.03.2021;

di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Sulla presente delibera sono espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 da parte dei relativi Responsabili del Servizio.

Parere Tecnico Favorevole Contrario

Lì 29/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca FASCIO

Parere Contabile Favorevole Contrario

Lì 29/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca Fascio

Del che è redatto il presente verbale
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
F.to Zanusso Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni consecutivi

Con decorrenza dal 20/07/2021

li 20/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00
- Divenuta esecutiva in data _____
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 3° comma del D.Lgs. 267/2000).

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

TARIFFE ANNO 2021 (Ripartizione su quota domestica 60%)

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	Q.FISSA	Q.VARIABILE
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,8206	0,9355
2	Campeggi, distributori carburanti	1,2872	1,9825
3	Stabilimenti Balneari	0,6114	1,1190
4	Esposizioni, autosaloni	0,6918	1,2773
5	Alberghi con ristoranti	1,7216	3,1627
6	Alberghi senza ristoranti	1,2872	2,3567
7	Case di cura e riposo	1,6089	2,8137
8	Uffici, agenzie e studi professionali	1,8181	2,9540
9	Banche ed Istituti di credito	0,9332	1,7199
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni d	1,7859	2,5582
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,4456	3,1663
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, p	1,6733	2,1229
13	Carrozzeria, autofficina, meccanico	1,8664	2,7165
14	Attività industriali, con capannoni di produzione	1,4641	1,2593
15	Attività artigianali, di produzione beni specifici	1,7537	1,6191
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,7873	14,2736
17	Bar, Caffè, Pasticceria	5,8566	10,7295
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,8293	5,1920
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,4778	4,5300
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,7502	17,8896
21	Discoteche, night club	1,6733	3,0800
22	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli		
23	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
24	Utenze giornaliere: Bar, Caffè, pasticceria		
25	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari		
26	BANCHI VENDITA ALL'APERTO		

UTENZE DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	COMP	Q.FISSA	Q.VARIABILE
101	Utenza domestica Residenziale	1	0,6533	58,6822
101	Utenza domestica Residenziale	2	0,7622	136,9252
101	Utenza domestica Residenziale	3	0,8400	176,0467
101	Utenza domestica Residenziale	4	0,9022	215,1681
101	Utenza domestica Residenziale	5	0,9644	283,6307
101	Utenza domestica Residenziale	6	1,0111	332,5326
102	Utenza domestica non Residenziale	1	0,6533	58,6822
102	Utenza domestica non Residenziale	2	0,7622	136,9252
102	Utenza domestica non Residenziale	3	0,8400	176,0467
102	Utenza domestica non Residenziale	4	0,9022	215,1681
102	Utenza domestica non Residenziale	5	0,9644	283,6307
999	ESENTI			

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

San GIORGIO C.SE

Consorzio Canavesano Ambiente

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al PEF	3
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento.....	3
	3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune.....	4
	3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	4
	4.1 Attività di validazione svolta.....	5
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
	4.3 Costi operativi incentivanti.....	9
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	10
	4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio.....	10
	4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità.....	11
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing.....	14
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri.....	15
	4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio.....	16
	4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di leasing.....	16
	4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif.....	16
5	Allegati.....	18

1 Premessa

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 18.3 dell'Allegato A (MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021) della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, si redige la presente relazione al fine di illustrare sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF.

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell'Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza.

Si fornisce allegato alla presente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come integrato dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun Comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore S.C.S. allegata alla presente relazione.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021.

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono stati inputati da S.C.S. ed eventualmente dai singoli Enti Locali/Comuni sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, ed integrati con quanto di competenza dell'ente scrivente.

3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Le informazioni in merito alle eventuali entrate presenti nel Bilancio del Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente relazione.

3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto all'art. 3.1 del MTR:

Nel caso in cui tale rapporto:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

Tale eventuale spostamento di costi, come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell'articolazione tariffaria.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio Canavesano Ambiente, in qualità di ente territorialmente competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, il Consorzio Canavesano Ambiente ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 6 del MTR;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 del MTR;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 del MTR;
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO_{al}.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuata dall'art. 2.2 del MTR, ovvero *"[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]"*;
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;

- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione;

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, l'importo delle tariffe dell'anno precedente è determinato facendo riferimento al totale delle **entrate tariffarie 2020** così come determinate in applicazione del MTR, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCND_{TV} eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all'utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia");

L'ente scrivente ha pertanto utilizzato le entrate tariffarie risultanti dal PEF approvato per l'anno 2020 quale base di calcolo per la determinazione del limite alla crescita.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Come inoltre previsto dall'art. 4.3bis del MTR, ai fini della determinazione del parametro ρ_a l'Ente

territorialmente competente può considerare il coefficiente α_{2021} che tiene conto dei costi

derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tale coefficiente, valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, può essere valorizzato laddove necessario in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente.

Inoltre, come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti –

PEF 2021, il coefficiente α_{2021} può essere valorizzato ai fini della copertura:

- della rata annuale di recupero della componente di rinvio RCNDTV, ove questa sia stata valorizzata nel 2020,
- delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Nella redazione del PEF 2021 l'ente ha deciso di non valorizzare il coefficiente α_{2021} .

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro ρ_a come rappresentato nel PEF Allegato e esposto della tabella seguente.

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%

Coefficiente	Descrizione	Valore
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
2021	Coefficiente per l'emergenza COVID-19	0%
p_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato. Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale e nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal gestore nella propria Relazione di Accompagnamento, l'Ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale e .

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 4.2 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

[in alternativa]

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione e sulla base dai rapporti contrattuali tra Gestore e Consorzio, nel caso di superamento del limite alla crescita annuale, ETC ha deciso di approvare le tariffe 2021 recependo il valore del limite, opportunamente riproporzionato tra componente fissa e componente variabile.

Nel PEF 2021, al fine di rispettare il limite alla crescita, l'ETC ha ritenuto opportuno, per maggior chiarezza espositiva, valorizzare nelle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF il valore del *taglio* operato.

Tali detrazioni, che riducono i costi del PEF, sono state opportunamente suddivise tra Gestore e Comune in base ai costi sostenuti, agli accordi contrattuali e coerentemente con i dati inseriti nei precedenti PEF.

In particolare:

- Le detrazioni attribuite al Gestore sono state calcolate come differenza tra i costi risultanti dal PEF 2021 (conguaglio incluso) e la previsione contrattuale relativa all'anno 2021 (canoni 2021 Gestore – Comune).

Tale detrazione è stata valorizzata rispettando e salvaguardando l'equilibrio finanziario del Gestore (rispetto dell'importo contrattuale).

- Le detrazioni attribuite al Comune sono relative a costi che generalmente non venivano indicati nei precedenti PEF. In particolare, tali detrazioni hanno riguardato il non riconoscimento del conguaglio di metodo positivo (RC) del comune, importi *eccessivi* del FCDE e altri costi non in linea con le precedenti determinazioni (CGG o CARC).

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili () e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi () ai sensi dell'art. 15 del MTR.

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, *“i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”*.

Il Gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile e le componenti di costo fisso come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile e fissa ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) e .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità, si ricorda che:

- deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, *“il coefficiente di gradualità è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]”*.

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 (+ per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il *Benchmark* di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 del MTR, ovvero:

- nel caso di PEF per singolo Comune:
 - fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
 - costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Alla luce di quanto sopra evidenziato il *Benchmark* calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Si evidenzia che il criterio utilizzato in merito alla valorizzazione dei parametri all'interno dell'intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR è stato quello di garantire il minore impatto possibile sulla tariffa finale dell'utente, senza inficiare le condizioni contrattuali tra Gestore e Comune, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e esprimendo comunque un giudizio positivo circa l'operato del Gestore.

In merito alla valorizzazione di α

1

Per $RC > 0$

	Caso	Valore minimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 1	= -0,25
$CU_{eff} > Benchmark$	CASO 3	= -0,45

Per $RC < 0$

	Caso	Valore massimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 2	= -0,45
$CU_{eff} > Benchmark$	CASO 4	= -0,25

La valorizzazione di α è quindi:

2

Per $RC > 0$

	Caso	Valore minimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 1	= -0,2
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 3	= -0,3

Per $RC < 0$

	Caso	Valore massimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 2	= -0,3
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 4	= -0,2

La valorizzazione di α è quindi:

3

Per $RC > 0$

	Caso	Valore minimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 1	= -0,05
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 3	= -0,15

Per $RC < 0$

	Caso	Valore massimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 2	= -0,15
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 4	= -0,05

COMUNI GESTIONE S.C.S. (NO applicazione "Cura Italia")

CASO 1
COMUNI con i seguenti valori:

- $+ > 0$
- $\leq \text{Benchmark}$

Coefficiente	MIN	MAX
	-0,25	-0,06
	-0,20	-0,03
	-0,05	-0,01
	-0,50	-0,10

1. BARONE
2. BUROLO
3. COLLERETTO GIACOSA
4. MAGLIONE
5. ORIO
6. PALAZZO CANAVESE

7. QUAGLIUZZO
8. SALERANO CANAVESE
9. San MARTINO C.SE
10. TAVAGNASC O

CASO 2
COMUNI con i seguenti valori:

- $+ \leq 0$
- $\leq \text{Benchmark}$

Coefficiente	MIN	MAX
	-0,45	-0,25
	-0,30	-0,20
	-0,15	-0,05
	-0,90	-0,50

1. AGLIE'
2. BAIRO CANAVESE
3. BANCHETTE
4. IVREA
5. PEROSA CANAVESE

6. PIVERONE
7. SAMONE
8. San GIORGIO C.SE
9. VISCHE

CASO 3
COMUNI con i seguenti valori:

- $+ > 0$
- $> \text{Benchmark}$

Coefficiente	MIN	MAX
	-0,45	-0,30
	-0,30	-0,15
	-0,15	-0,05
	-0,90	-0,50

CASO 4
COMUNI con i seguenti valori:

- $+ \leq 0$
- $> \text{Benchmark}$

Coefficiente	MIN	MAX
	-0,25	-0,06
	-0,20	-0,03
	-0,05	-0,01
	-0,50	-0,10

<ol style="list-style-type: none"> 1. CAREMA 2. MONTALENGHE 3. ROMANO CANAVESE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOLLENGO 2. BORGOMASINO 3. CALUSO 4. MAZZE' 5. PAVONE CANAVESE 6. STRAMBINELLO
---	--

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nelle tabelle sopraesposte e nel PEF allegato alla presente relazione.

Il coefficiente di gradualità assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+\omega)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$.
- $b(1+\omega)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 - 0,4]$

L'Ente scrivente ha deciso di valorizzare i coefficienti di *sharing* b e ω valutando accuratamente sia i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo sia le condizioni contrattuali tra Gestore e Comune.

In linea di principio, ove possibile, si sono scelti i coefficienti più favorevoli per l'utenza, senza alterare gli importi di corrispettivo prestabiliti.

La valorizzazione dei fattori di *sharing* utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione, e riassunta complessivamente nella tabella seguente.

Comune	Valore b	Valore ω	Valore $b(1+\omega)$
AGLIE'	0,55	0,35	0,74
BAIRO CANAVESE	0,50	0,30	0,65
BANCHETTE	0,30	0,10	0,33
BARONE	0,60	0,40	0,84
BOLLENGO	0,60	0,40	0,84
BORGOMASINO	0,30	0,10	0,33
BUROLO	0,60	0,40	0,84
CALUSO	0,30	0,10	0,33
CAREMA	0,60	0,40	0,84
COLLERETTO GIACOSA	0,60	0,40	0,84
IVREA	0,60	0,40	0,84
MAGLIONE	0,60	0,40	0,84
MAZZE'	0,45	0,25	0,56
MONTALENGHE	0,60	0,40	0,84
ORIO	0,60	0,40	0,84
PALAZZO CANAVESE	0,60	0,40	0,84
PAVONE CANAVESE	0,60	0,40	0,84
PEROSA CANAVESE	0,60	0,40	0,84
PIVERONE	0,60	0,40	0,84
QUAGLIUZZO	0,60	0,40	0,84
ROMANO CANAVESE	0,60	0,40	0,84
SALERANO CANAVESE	0,60	0,40	0,84
SAMONE	0,45	0,20	0,54
San GIORGIO C.SE	0,60	0,40	0,84
San MARTINO C.SE	0,60	0,40	0,84
STRAMBINELLO	0,30	0,10	0,33
TAVAGNASCO	0,60	0,40	0,84
VISCHE	0,60	0,40	0,84

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato le rate atte al recupero della componente a conguaglio 2019 nella misura indicata nel PEF allegato. Tale valore per il conguaglio 2019 è pari ad 1 rata.

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di *leasing*

Su proposta del gestore, l'ente acconsente al trattamento dei contratti di *leasing* secondo quanto previsto dall'art. 1.11 della Determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario nella componente dei costi operativi.

4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Come noto gli art. 2.2^{ter} e 2.3^{ter} del MTR prevedono la possibilità per l'ente di valorizzare ulteriori componenti aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.

Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- /~~77~~ la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a

seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi

variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

In merito alle componenti di costo fisso, per l'anno 2021 nel totale delle entrate tariffarie possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per

l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

-

5 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario 2021 (PEF 2021)
Allegato 2	Relazione di Accompagnamento Gestore e relativi allegati (dichiarazione di veridicità)

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di San GIORGIO C.SE		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	70.116	0	70.116
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	61.631	0	61.631
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	30.199	0	30.199
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	138.345	0	138.345
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{OP} _{IV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	17.368	0	17.368
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	10.421	0	10.421
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	33.611	0	33.611
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	E	28.233	0	28.233
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{IV}	E-G	3.795	-61.163	-57.368
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	0,50
Numero di rate r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	1.897	-30.581	-28.684
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		26.444	26.444
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	263.534	-4.134	259.397
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	0	30.531	30.531
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	7.291	7.291
Costi generali di gestione CGG	G	52.655	2.889	55.544
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	-1.242	-1.242
Altri costi CO _{AI}	G	0	0	0
Costi comuni CC	C	52.655	8.938	61.593
Ammortamenti Amm	G	18.365	0	18.365
Accantonamenti Acc	G	10.025	3.948	13.972
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	10.025	0	10.025
- di cui per crediti	G	0	0	0
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	3.948	3.948
Remunerazione del capitale investito netto R	G	1.965	0	1.965
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LOC}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	30.354	3.948	34.302
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{OP} _{FI}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{FI}	E-G	-542	57.911	57.368
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,50	0,50
Numero di rate r	C	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{FI} /r	E	-271	28.955	28.684
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		51.038	51.038
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	82.738	123.411	206.149
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	8.401	17.217	25.618
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	337.872	102.056	439.927
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	1.269	1.269
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OP} _{IV 2021}	E	0	0	0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{OP} _{IV 2021}	E	0	0	0
Numero di rate r'	E	1	1	1
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /r'	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{IV}	E	0	0	0
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	2	2	2
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	263.534	-4.134	259.397
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OP} _{FI 2021}	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{FI}	E	0	0	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0	0	0
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{FI 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	2	2	2
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	82.738	123.411	206.149
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	337.872	102.056	439.927
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			0,65%
q ₀₋₂ kg	G	1.371.169		1.371.169
costo unitario effettivo - Cuffi Ecent/kg	G	31,08	31,08	31,08
fabbisogno standard Ecent/ka	E			31,82
costo medio settore Ecent/kg	E			0,00
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₂	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₂	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale g	C	0,50	0,50	0,50
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,50	0,50	0,50
Verifica del limite di crescita				
rpi ₀	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r (1+r)	C			1,60%
ΣT_v	C			101,60%
ΣTV_{v-1}	E			439,927
ΣTF_{v-1}}	E			259,618
ΣT_{v-1}}	C			173,382
ΣT_{v-1}/ΣT_{v-1}}	C			432,999
ΣT_{v-1}/ΣT_{v-1}}	C			101,60%
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			439,927
delta (ΣT_v-ΣT_{max})	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _v	E			0
Riclassifica TF _v	E			0
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0	0	0
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{IV})	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0	0
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	3.252	-3.252	0
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	0	0	0

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TV _v e TF _v per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	1.269
- di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	1.269
- di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	0
- di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0
- di cui ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (Comune)	0
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	25.618
- di cui Tariffa Variabile	8.401
- di cui Tariffa Fissa	17.217
Valori da considerare per l'articolazione della tariffa (TARI)	
TV_v per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR)	249.727
TF_v per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni)	188.931
ΣT_v (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4)	438.658

in TV	1.269
in TF	0
in TV	0
in TF	0
in TV	0
in TF	0
in TV	25.618
in TF	8.401
in TF	17.217
	249.727
	188.931
	438.658



Societa' Canavesana Servizi s.p.a.

10015 - Ivrea (TO)
Via Novara 31 A
Tel. 0125.632500 - 632501 - 632502
Fax 0125.632503
Partita IVA 06830230014
C.F. e n.d'iscrizione 06830230014
del Registro delle Imprese di Torino
R.E.A. 815749
Capitale Sociale i.v. € 909.464,64



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GRIGOLON ANDREA

NATO/A A BIELLA

IL 24 01 1974

RESIDENTE IN OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)

VIA P.ZA V. VENETO 13

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

AVENTE SEDE LEGALE IN IVREA VIA NOVARA 31 A

CODICE FISCALE 06830230014 PARTITA IVA 06830230014

TELEFAX 0125 632503 TELEFONO 0125 632500

INDIRIZZO E-MAIL SCS@SCSIVREA.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 31 12 2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 10 03 2021

IN FEDE